REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

29357-22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 245/2022
ALDO ESPOSITO	- Relatore -	UP - 16/02/2022
UGO BELLINI		R.G.N. 24988/2021
ALESSANDRO RANALDI		
MARIAROSARIA BRUNO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis)

avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 2 ottobre 2014, riconosciuta la diminuente ex art. 89 cod. pen., ha rideterminato in anni uno di reclusione ed euro duecento di multa la pena inflitta nei confronti di (omissis) in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen..

2. Il (omissis) a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'asserita compatibilità tra la riconosciuta cleptomania e la recidiva reiterata contestata.

Si deduce che, sebbene in astratto il vizio parziale di mente è compatibile con la recidiva reiterata, nella fattispecie l'applicazione della recidiva trovava ostacolo nella specifica patologia sofferta dall'imputato e nell'impatto esercitato dalla stessa sul grado di colpevolezza e sulla personalità.

La Corte territoriale, pur valorizzando il disturbo e riconoscendolo all'origine di una ridotta colpevolezza tanto da riconoscere la diminuente per parziale infermità mentale, ha omesso ogni valutazione in ordine all'efficacia causale della patologia sulla recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

In ordine all'unico motivo di ricorso, va osservato che, secondo la consolidata lezione di questa Corte, non sussiste incompatibilità tra il vizio totale o parziale di mente e l'aggravante soggettiva della recidiva, sicché, anche quando il reato è stato commesso da un soggetto non imputabile (o parzialmente imputabile), va considerato nella sua obiettività, scrutinando gli elementi utili per la qualificazione del dolo o della colpa e la determinazione dell'assetto circostanziale, trattandosi di accertamenti funzionali al giudizio di pericolosità sociale e a stabilire la durata minima della misura di sicurezza, ex art. 222 cod. pen. (Sez. 2, n. 2385 del 10/12/2020, dep. 2021, T., Rv. 280517; Sez. 6, n. 27086 del 19/4/2017, Banicevic, Rv. 270408).

Posto che il riconoscimento del vizio di mente, nella specie parziale, non esclude la recidiva, immune da censure si rivela il ragionamento operato dalla Corte di merito, che ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante in parola, apprezzando la concreta gravità del fatto e delle sue modalità attuative quali indici di una marcata progressione criminosa, riscontrabile nel *curriculum* dell'imputato, già responsabile, in passato, di

condotte lesive del patrimonio, non potendo ascriversi alla cleptomania tutti i numerosi precedenti penali.

La difesa riconosce la fondatezza della compatibilità in astratto tra la recidiva e il vizio parziale di mente, ma non specifica perché nella fattispecie la recidiva dovrebbe essere disapplicata, aldilà di un generico richiamo alla natura della patologia sofferta dall'imputato e al suo allontanamento dalla strada del crimine.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore
Aldo Esposito

Il Presidente
Patrizia Piccialli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 25 LUG. 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Caliendo